



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 09/09/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1475

Comune di Toritto. Variante al P.R.G. per modifica N.T.A. e R.E. per il superamento delle barriere architettoniche. Delibera di C.C. n. 35 del 30/06/2008.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Toritto (BA), dotato di PRG vigente, con nota prot. n. 177 del 07/01/2009 ha inviato copia degli atti relativi ad una variante alle N.T.A. e al Regolamento Edilizio dello stesso P.R.G. finalizzata a favorire il superamento delle barriere architettoniche.

Gli atti trasmessi sono i seguenti::

1. Delibera di C.C. n. 35 del 30/06/2008 avente ad oggetto “Variante alle N.T.A. e al Regolamento Edilizio finalizzata a favorire il superamento delle barriere architettoniche. Adozione”;
2. Avviso di deposito relativo all'adozione della variante;
3. attestazione circa la non avvenuta presentazione di opposizioni e/o osservazioni;
4. Delibera di C.C. n. 66 del 28/11/2008 avente ad oggetto: “Variante alle N.T.A. e al Regolamento Edilizio finalizzata a favorire il superamento delle barriere architettoniche. Approvazione”;
5. Stralcio Norme Tecniche di Attuazione;
6. Stralcio Regolamento Edilizio del P.R.G. vigente.

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, giusta relazione n. 15 del 17 giugno 2009 dalla quale si evidenzia quanto di seguito riportato.

La deliberazione di C.C. n. 35/2008, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata e per la stessa non risulta presentata alcuna opposizione e/o osservazione.

La variante proposta, più in particolare, è relativa ad una variazione degli articoli n. 12 e 18 delle N.T.A. e dell'art. 87 del Regolamento Edilizio ed è riferita alla necessità di consentire deroghe volumetriche ed al computo delle superfici coperte per la realizzazione di ascensori al fine di garantire il superamento delle barriere architettoniche.

Gli articoli oggetto di variante di cui alle N.T.A. ed al Regolamento annessi al P.R.G. vigente sono i seguenti:

Stralcio N.T.A.

Art. 12 - Volume dell'edificio (V)

E' il volume emergente dal terreno, sistemato in conformità al progetto, fino alla intersezione tra l'intradosso del tetto alla sua radice o della copertura piana e le facciate esterne.

Per edifici aventi copertura con pendenza superiore al 30% il volume va considerato all'intradosso di

tutta la copertura.

Qualora il sottotetto venga utilizzato, ovvero presenti dimensioni tali da consentire un utilizzo futuro, a fini abitativi, il volume dell'edificio va computato fino all'intradosso del soffitto, al lordo dei muri perimetrali della parte del sottotetto utilizzato o utilizzabile, qualunque sia la pendenza della copertura.

Sono esclusi dal volume tutti i porticati al piano terreno, i balconi anche se aperti su un solo lato, le loggie rientranti, la quota parte di muro perimetrale eccedente lo spessore di cm. 30, la quota di vano scala comprensiva dell'eventuale vano ascensore eccedente i mq. 20 per ogni piano di elevazione e i mq. 30 per il piano terra (androne compreso) misurandole al lordo dei muri esterni e dei mezzi muri di separazione da altri ambienti, la quota parte di altezza lorda di piano compresa fra i ml 3 e i ml 4,50, i cavedi, i volumi relativi a impianti tecnologici e funzionali (torrette di ascensore o scale, cisterne, silos, insolazioni a cappotto termico, ecc.). Tale parametro è da utilizzare nel calcolo dell'Ift, Iff, Ifc.

Art. 18 - Superficie coperta (Sc)

E' l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra del fabbricato perimetralmente chiuse con esclusione degli elementi aggettanti quali sporti di gronda, pensiline, poggiali, balconi e scale a giorno.

Stralcio Regolamento Edilizio

Art. 87 - Accesso dei minorati fisici alle costruzioni

1. Negli spazi e negli edifici che vi sono obbligati, l'accesso dei minorati fisici ai disimpegni verticali (scale ed ascensori) sia interni che esterni alle costruzioni, quando gli stessi non siano alla quota del piano terreno o del piano del parcheggio privato, dev'essere assicurato da rampe indipendenti (od abbinata a scale), aventi:

- a) la pendenza massima dell'8 %;
- b) una lunghezza massima di m. 10,00;
- c) una larghezza minima di m. 1,20.

Tali rampe vanno protette ai lati e la loro pavimentazione va eseguita con materiali antisdrucchiolevoli. Almeno un ascensore deve avere una cabina di cm. 90 x 130, aperta sul lato corto, con porta a scorrimento laterale larga almeno 90 cm e fornita di pulsantiera e quant'altro necessario per la sua utilizzazione da parte di portatori di handicap agli organi motori.

2. Le scale delle costruzioni debbono essere formate da gradini con alzata massima di 17 cm. e pedata minima di 30 cm.; nel caso abbiano larghezza superiore a mt. 1,50, esse debbono essere dotate di corrimano su entrambi i lati. I pianerottoli e gli atri degli ascensori debbono avere una larghezza minima di m. 1,50.

3. I percorsi pedonali, fermo restando le prescrizioni sulla pendenza di cui al comma 1 e compatibilmente con la larghezza dei percorsi stessi, devono essere conformati in modo da consentire il transito delle sedie a ruota.

4. Le porte di accesso alle singole unità edilizie e, per gli alloggi, anche le porte interne, debbono essere di massima larghezza almeno 80 cm; tale larghezza minima e' prescritta per le porte della cucina e di un servizio igienico avente più di 3 apparecchi. Detto servizio, sia per ampiezza che per disposizione e caratteristiche degli apparecchi o relativi comandi, dev'essere utilizzabile da una persona vincolata all'uso della sedia a ruote. Negli edifici e negli spazi comuni a funzione collettiva i servizi comuni debbono avere almeno un servizio del tipo descritto, con accesso privo di dislivelli, idoneo all'uso dei motulesi.

5. Si applicano le disposizioni sulle barriere architettoniche, di cui al DPR 27-4-1978, n° 384 che attua l'art. 27 della L. n° 118/1971, ed alla L. n° 13 del 9/1/89.

Nel dettaglio le modifiche da apportare risultano le seguenti:

1.0 Norme Tecniche di attuazione

a) all'art. 12 - Volume dell'edificio (V) - delle N.T.A. del vigente P.R.G. è aggiunto il seguente ultimo comma:

“Sono altresì esclusi solo per gli edifici esistenti, i volumi di vani ascensore finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 87 del Regolamento edilizio Comunale”;

b) l'art. 18 - Superficie coperta (Sc) - delle N.T.A. è così interamente riformulato: “E' l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra del fabbricato perimetralmente chiuse con esclusione degli elementi aggettanti quali sporti di gronda, pensiline, poggiali, balconi, scale a giorno e vani ascensore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17'.

Altresì il Consiglio ha adottato una modifica all'art. 87 del Regolamento Edilizio:

## 2.0 Regolamento Edilizio

c) all'art. 87 del Regolamento Edilizio Comunale è aggiunto il seguente comma: “La realizzazione di volumi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, di cui all'ultimo comma dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, è subordinata alla presentazione di una Denuncia di Inizio Attività ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia) e ss.mm.ii., corredata della documentazione di cui all'art. 81 dello stesso D.P.R. e da una relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'immobile di residenza”.

Nel merito della variante proposta, il SUR:

- per quanto riguarda l'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, considerato che la introduzione delle nuove disposizioni risulta coerente con la normativa nazionale vigente ed in particolare con la legge n. 13 del 09.01.1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e ss.mm.ii. ha ritenuto di poter condividere la proposta stessa a condizione che siano escluse le seguenti parole: “secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 87 del Regolamento Edilizio Comunale;

- per quanto riguarda l'articolo 18 delle Norme Tecniche di attuazione, considerato che dette disposizioni sono riferite alle nuove costruzioni e che i vani ascensori, unitamente ai vani scala, sono ubicati all'interno delle sagome degli edifici, ha ritenuto di non condividere la proposta avanzata.

- per quanto riguarda la modifica proposta per l'art. 87 del Regolamento Edilizio ha concordato con quanto prospettato atteso, peraltro, che con l'entrata in vigore della L.R. n. 3/2009 art. 4, l'approvazione di varianti al Regolamento Edilizio è esclusiva competenza comunale.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 26 del 18/06/2009 si è espresso nei seguenti termini:

“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n. 15 del 17/06/2009 (allegata).”

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - la variante al P.R.G. per la modifica delle N.T.A. e del R.E. per il superamento delle barriere architettoniche, adottata dal Comune di Toritto (Ba) con delibera di C.C. n. 35 del 30/06/2008, nei termini del parere del C.U.R. n. 26/2009, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:  
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata • che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.””

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n. 26/2009, la Variante al PRG del Comune di Toritto adottata con Del. di C.C. n. 35 del 30.06.2008;
- DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Toritto, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola